



COMUNICATO UFFICIALE N. 10/DIV - 30 AGOSTO 2016

10/19

SANZIONI NELLE GARE AMICHEVOLI

Il Giudice Sportivo preliminarmente ritiene opportuno uniformarsi in tema di gare amichevoli, all'orientamento giurisprudenziale che, allo scopo di garantire equità di trattamento, interpreta l'art. 19 CGS nel senso di poter sanzionare i comportamenti disciplinarmente rilevanti anche con ammenda.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Settore Arbitrale Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 29 Agosto 2016, in riferimento alle infrazioni commesse nelle gare amichevoli riportate in elenco, ha deliberato i provvedimenti sotto indicati.

""

GARE AMICHEVOLI

FIDELIS ANDRIA - BARI	20.08.2016
PRO VERCELLI - LIVORNO	20.08.2016

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali, sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

""

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LUCI ANDREA

(LIVORNO CALCIO S.R.L.)

per reiterate frasi offensive verso l'arbitro (sanzione aggravata per la natura amichevole dell'incontro).

AMMENDA DI € 500,00

MANCINO NICOLA

(FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L.)

PICCINNI MARCO

(FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L.)

STARITA ERNESTO

(FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L.)

IL GIUDICE SPORTIVO

F.to Not. Pasquale Marino

'''

Publicato in Firenze il 30 Agosto 2016

IL PRESIDENTE

Dott. Gabriele Gravina